DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI RELATIVE AI MOBILITATI CIVILI

Art. 9

Abbandono del posto di lavoro in caso di pericolo

Il mobilitato civile che, in caso di pericolo, abbandona il posto di lavoro o di servizio e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni.

Se dal fatto e' derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.

Versione in vigore dal 1 marzo 1942, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili
Estremi	Legge 16 dicembre 1941, n. 1611
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-penali-e-disciplinari-relative-ai-mobilitati-civili/art-9-abbandono-del-posto-di-lavoro-in-caso-di-pericolo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it